

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO**  
**SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 31/2021**

**Genova, 02/08/2021**

**Oggetto: LAVORATORI FRAGILI**

Lo scorso 5 luglio l'INL, in relazione alle disposizioni normative emergenziali per i lavoratori in condizioni di rischio, aveva fatto il punto sulla situazione con la nota n. 10962/2021, da ritenersi ora superata a seguito dell'entrata in vigore, dal 23 luglio, del D.L. 105/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale e al 31 ottobre 2021 le disposizioni sui lavoratori fragili.

Riportiamo comunque il contenuto della nota, utile ai fini del ragionamento ivi contenuto.

L'articolo 26, D.L. 18/2020, prevede che, fino al 30 giugno 2021, se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti c.d. fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporta, unitamente al divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di tali assenze dal servizio.

Inoltre, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione era statuito che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Non essendo, però, al momento dell'emissione della nota, intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, secondo l'INL, ai suddetti lavoratori, dal 1° luglio 2021, doveva ritenersi applicabile l'ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l'ordinaria modalità organizzativa dell'attività lavorativa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 105/2021, la disposizione del comma 2-bis è prorogata al 31 ottobre 2021 ed è applicabile anche al periodo tra il 1° luglio e il 23 luglio 2021.

La nota evidenziava, altresì, la proroga:

- al 31 luglio 2021 dell'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità), ora spostata al 31 dicembre 2021;
- al 31 dicembre 2021 della possibilità di avviare lo smart working con modalità semplificate.

Per tali motivi, così come l'INL indicava opportuno per i propri dipendenti, sarebbe stato raccomandabile, in assenza delle proroghe del D.L. 105/2021, relativamente ai lavoratori fragili e prima del loro rientro in presenza, acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale), al fine di valutare l'adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali l'osservanza di misure di sicurezza, eventualmente più restrittive.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**